

che il detto Regolamento è fondato unicamente sull'art. 37 del Trattato CE, che consente l'istituzione di un politica comune della pesca e che le misure contenute nel regolamento sarebbero legittime solo se funzionali alla politica della pesca istituita dalle istituzioni comunitarie con vari atti. Ora, le disposizioni menzionate sopra non sono però relative a settori e specie soggetti alla politica comune della pesca e, pertanto, sfuggono all'ambito di applicazione dell'art. 37 TCE

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Hartmann/UAMI (Complete)

(Causa T-123/10)

(2010/C 134/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Germania) (rappresentante: avv. N. Aicher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 gennaio 2010, procedimento R 601/2009-4;
- condannare il convenuto alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Complete», per prodotti delle classi 5 e 10 (domanda n. 7 432 024)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto il marchio richiesto non avrebbe un carattere direttamente descrittivo rispetto ai prodotti interessati, inoltre, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tale marchio non sarebbe privo del necessario carattere descrittivo

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio, 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009 L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — Lidl Stiftung/UAMI — Vinotasia (VITASIA)

(Causa T-124/10)

(2010/C 134/74)

Lingua del ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Schaeffer e A. Marx)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vinotasia GmbH (Coblenza, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 gennaio 2010 nel procedimento R 1054/2008-4;
- rigettare l'opposizione B 1 027 947, proposta il 30 giugno 2006, così come viene accolta dalla divisione di opposizione con decisione del 30 maggio 2008;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione europea e a quelle del procedimento dinanzi alla Quarta commissione di ricorso dell'UAMI;

— in subordine, sospendere il procedimento fino a decisione definitiva sulla domanda di cancellazione del precedente marchio tedesco n. 302 15 015 VINOTASIA, quale richiesta all'Ufficio Tedesco Marchi e Brevetti in data 17 marzo 2010.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo VITASIA per prodotti compresi nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33 (domanda n. 4 691 101)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Vinotasia GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco VINOTASIA, registrato con il numero 302 15 015, per prodotti e servizi compresi nelle classi 32, 33 e 35

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe alcun pericolo di confusione tra i marchi opposti

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — Lux Management/UAMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Causa T-130/10)

(2010/C 134/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, è priva di oggetto;

— in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché non ha tenuto conto delle prove fornite dalla ricorrente;

— in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2010, procedimento R 712/2008-4, poiché è priva di motivazione sulla questione della tolleranza, da parte della ricorrente, del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di decadenza; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di decadenza: il marchio figurativo «Kulte», per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la decadenza: registrazione italiana del marchio figurativo «CULT», per tutti i prodotti della classe 25; registrazione internazionale con efficacia in Francia e nel Benelux del marchio figurativo «CULT», per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di nullità della registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza